

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 20/07/2021

FATTO

Respinto il reclamo del 12 febbraio 2021, il 29 marzo 2021 il cliente propone ricorso a questo Arbitro.

Riferisce che il 15 ottobre 2008 ha sottoscritto con l'intermediario un finanziamento con delegazione di pagamento dello stipendio, che ha estinto anticipatamente nel maggio 2013.

Domanda la restituzione di Euro 812,06, quale parte non dovuta, in ragione dell'estinzione anticipata, di vari costi, al netto dei rimborsi che afferma già effettuati dall'intermediario, pari ad Euro 506,92: segnatamente, Euro 794,75 quale parte non dovuta delle commissioni finanziarie; Euro 6,91 quale parte non dovuta dei «Diritti Ente»; Euro 10,40 per la quota non maturata del premio assicurativo. Il ricorrente quantifica la parte non dovuta dei suddetti costi a ciascuno applicando il criterio *pro-rata temporis*.

Il ricorrente chiede altresì il pagamento degli interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento e il rimborso delle spese legali, quantificate in Euro 500.

L'intermediario non ha trasmesso controdeduzioni.

DIRITTO

Deve richiamarsi l'attenzione dell'intermediario sul fatto che «la mancata presentazione delle controdeduzioni [...], se pure non ha reso impossibile assumere una decisione nel merito, si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti sull'intermediario per consentire il buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie» (v. ABF, Bologna, n. 10281/2018; ABF, Milano, n. 1762/2016). Si auspica pertanto che nelle prossime occasioni questa condotta possa essere riconsiderata.

La controversia ha ad oggetto il diritto del cliente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento in ragione dell'estinzione anticipata di quest'ultimo, giusta la norma dell'articolo 125-sexies del T.U.B., che, in tal caso, attribuisce al consumatore il diritto a «una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Secondo il Collegio di Coordinamento, il cliente ha diritto alla parziale restituzione sia dei costi soggetti a maturazione nel corso del tempo (cc.dd. *recurring*), sia, a seguito della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. "Sentenza Lexitor"), di quelli previsti a fronte di attività da eseguirsi interamente entro la conclusione del contratto (cc.dd. *up front*). I primi sono da rimborsarsi secondo il metodo proporzionale puro (*pro-rata temporis*); per i secondi è stato ritenuto preferibile impiegare lo stesso metodo di riduzione progressiva previsto per gli interessi corrispettivi (c.d. "curva degli interessi"): in entrambi i casi salve, di per sé, disposizioni contrattuali che stabiliscano criteri diversi (ABF, Coordinamento, n. 26525/2019).

Sulla base dei richiamati principi il cliente ha diritto alla restituzione parziale delle commissioni finanziarie, della voce di costo definita in contratto «Diritti Ente» e del premio assicurativo.

Non solo i premi assicurativi, ma anche le commissioni finanziarie e i «Diritti Ente» sono da considerarsi *recurring*: queste commissioni essendo previste anche a fronte di attività da svolgersi dopo la conclusione del contratto, nel corso del rapporto.

Segnatamente, le commissioni finanziarie remunerano, tra l'altro, la «amministrazione del prestito per l'intera durata dell'ammortamento»; i «Diritti Ente» sono dovuti per l'attività di «riscossione e [di] trasferimento dei rimborsi delle rate stabilite dall'Ente di appartenenza del debitore». Queste due voci di costo devono dunque essere rimborsate secondo il criterio *pro-rata temporis*.

Secondo tale criterio, la parte non dovuta delle commissioni finanziarie è di Euro 1.068,65: essendo stati rimborsati Euro 273,90, restano ancora dovuti Euro 794,75. La parte non dovuta dei Diritti Ente è di Euro 144: già restituiti Euro 137,09, restano da rimborsarsi Euro 6,91.

Applicando il criterio del *pro rata* ai premi assicurativi, infine, la quota non maturata è di Euro 105,93: restituiti già Euro 95,93, restano da rimborsare ancora Euro 10,40.

In sintesi, quindi, quanto l'intermediario deve restituire al cliente in ragione dell'estinzione anticipata può così rappresentarsi:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,50%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,30%					
Commissioni finanziarie				1.781,08 €	Recurring	1.068,65 €	273,90 €	794,75 €
Premi assicurativi				176,55 €	Recurring	105,93 €	95,53 €	10,40 €
Diritti enti				240,00 €	Recurring	144,00 €	137,09 €	6,91 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								812,06 €

Sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo (ABF, Coordinamento, n. 5304/2013).

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica non può essere accolta in conformità all'orientamento del Collegio di Coordinamento (ABF, Coordinamento, n. 3498/2012).

Trattandosi di ricorso presentato dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento dell'ABF, giusta la nota 3 di pag. 25 di tale Regolamento, l'importo che si accerta dovuto al cliente dev'essere arrotondato all'unità di Euro: per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 812,00 (ottocentododici/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI